

La Circolare per i clienti

Settembre 2021

Anteprima

Prima casa: bonus per chi cede l'immobile ereditato entro un anno	pag. 2
Superbonus e Sismabonus: chiarimenti su villette, fondi pensione e contributi ricostruzione	pag. 2
Bonus facciate anche per il titolare del diritto di enfiteusi	pag. 3
Guardie mediche in regime forfettario: nessuno obbligo di fatturazione elettronica	pag. 3
Ritenuta su interessi derivanti da finanziamenti a medio/lungo termine: esenzione	pag. 3
Sì all'applicazione dell'imposta di registro sul contratto verbale	pag. 4
Lavoratori agricoli autonomi: ricalcolo della contribuzione INAIL 2021	pag. 4
Cessione bonus locazioni e affitti: procedura web e nuovo modello	pag. 4
Olio d'oliva: IVA al 4% a prescindere dall'utilizzo	pag. 5
Premi di valorizzazione maturati prima del fallimento: sono detraibili?	Pag. 5
La deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi non è obbligatoria	pag. 5
Contributi Covid-19: non serve compilare il prospetto Aiuti di Stato	pag. 6
Regole tecniche per l'invio della domanda relativa al Bando ISI 2020	pag. 7
Beni anti-Covid: quali cessioni possono fruire dell'agevolazione IVA?	pag. 7
Agricoltura e pesca: come richiedere l'esonero contributivo straordinario	pag. 8
Previdenza complementare e deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro	pag. 8
Restituzione CFP indebito: in caso di incertezza niente sanzioni	pag. 8
Bonus facciate anche per gli immobili visibili solo dal mare	pag. 9
Bonus pubblicità 2021: slitta di un mese la finestra per le domande	pag. 9
Obbligo formativo: gli ODCEC devono comunicare i dati entro il 31 ottobre	pag. 9

Adempimenti

Proroga trasmissione Modello Redditi per contributo a fondo perduto perequativo	pag. 11
Trasmissione dati sistema TS al 30 settembre solo per gli iscritti agli albi	pag. 13

Guide operative

Al via da novembre, nel settore edile, il DURC di congruità	pag. 17
Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato	pag. 19

FISCO

Prima casa: bonus per chi cede l'immobile ereditato entro un anno

È possibile avvalersi dell'**agevolazione prima casa** per stipulare un nuovo atto di **acquisto** agevolato, se si possiede altro immobile nello stesso Comune acquistato con le **agevolazioni in sede successoria** (ex [art. 69 L. 342/2000](#)), purché si venda entro un anno l'immobile acquisito precedentemente a titolo gratuito.

Secondo il Fisco, la nuova disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova applicazione anche con riferimento agli acquisti effettuati a titolo gratuito: è possibile avvalersi dell'agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest'ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni in sede successoria (di cui all'[art. 69 c. 3 L. 342/2000](#)), sempre a condizione che si proceda, in conformità a quanto previsto dal nuovo [c. 4-bis](#), alla vendita entro l'anno dell'immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito.

[Risp. AE 25 agosto 2021 n. 551](#)
[art. 69 L. 342/2000](#)

Superbonus e Sismabonus: chiarimenti su villette, fondi pensione e contributi ricostruzione

Gli **interventi antisismici** eseguiti per eliminare le situazioni critiche di lesione e ripristinare le condizioni di sicurezza statica dell'immobile, possono fruire del **Superbonus** se il professionista abilitato attesti che gli stessi siano di **riparazione** o **locali** in grado di mettere in sicurezza statica l'immobile ([Risp. AE 26 agosto 2021 n. 560](#)).

In un'altra Risposta l'AE ha riconosciuto a un **fondo pensione** assoggettato a imposta sostitutiva l'accesso alle detrazioni previste per la **riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati** e per il **recupero delle facciate degli immobili**, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 ([Risp. AE 26 agosto 2021 n. 561](#)).

Considerato che la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti prevede un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50% calcolata annualmente sulle porzioni immobiliari di proprietà, nel caso di specie l'istante non potrà utilizzare direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell'imposta lorda. Potrà, tuttavia, optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per la fruizione delle detrazioni in una delle modalità alternative previste dall'[art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#) (es. cessione del credito o sconto in fattura).

L'AE ha infine ribadito che agli edifici siti in Comuni colpiti dagli **eventi sismici** in cui è stato dichiarato lo **stato di emergenza** che hanno già ricevuto il **contributo** per la **ricostruzione**, anche se dal precedente proprietario, non spetta il **Superbonus** c.d. **rafforzato** cioè quello con limite di spesa massimo aumentato del 50% spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui all'[art. 119 c. 4-ter e 4-quater DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#).

Resta pertanto fruibile il **Superbonus ordinario** per le spese eccedenti il contributo percepito per la ricostruzione ([Risp. AE 26 agosto 2021 n. 563](#)).

[Risp. AE 26 agosto 2021 n. 560](#)
[Risp. AE 26 agosto 2021 n. 561](#)
[art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)
[art. 119 c. 4-ter e 4-quater DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)
[Risp. AE 26 agosto 2021 n. 563](#)

Bonus facciate anche per il titolare del diritto di enfiteusi

Il **diritto di enfiteusi**, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell'accesso al **bonus facciate** per gli interventi di recupero o restauro.

Nel caso di specie è stata ammessa a godere dell'agevolazione un'**associazione** privata e apolitica senza fine di lucro avente finalità di "convegno amichevole", con sede in un antico edificio plurisecolare, che occupa in base a un diritto di enfiteusi e che risulta essere titolare di **redditi da locazione** soggetti a tassazione ordinaria.

L'agevolazione, infatti, può essere fruita dai soggetti che possiedono l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro **diritto reale di godimento**, tra cui figura anche il diritto di enfiteusi che si concretizza nell'utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura ([artt. 957- 977 c.c.](#)).

[Risp. AE 30 agosto 2021 n. 574](#)

[art. 1 c. 219-223 L. 160/2019](#)

[art. 957 c.c.](#)

[art. 977 c.c.](#)

Guardie mediche in regime forfettario: nessuno obbligo di fatturazione elettronica

Al pari dei medici di medicina generale, anche per i **medici di continuità assistenziale**, vale a dire le **guardie mediche** con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'ASL, il **foglio di liquidazione** dei **corrispettivi** compilato e rilasciato dall'ASL, contenente gli elementi previsti dall'[art. 21 DPR 633/72](#), sostituisce la fattura a prescindere dalla circostanza che gli stessi fruiscano o meno del **regime forfettario**.

È quanto chiarito dall'AE in risposta al quesito posto da un'**ASL** in ordine ai corretti obblighi strumentali che l'Azienda deve porre in essere ai fini IVA nei confronti dei medici di continuità assistenziale in regime forfettario. Si tratta, in particolare, di soggetti assunti a tempo determinato e che svolgono la propria attività avvalendosi di mezzi di lavoro propri, diversamente dai medici di continuità assistenziale assunti a tempo indeterminato, che svolgono un'attività di lavoro dipendente.

La risposta del Fisco di fatto estende a tali medici le medesime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di certificazione IVA fornite dalla precedente prassi in relazione ai **medici di medicina generale convenzionati**: se l'obbligo di emettere una fattura per tali soggetti non sussisteva prima, lo stesso non è venuto a esistenza in virtù della normativa in materia di fatturazione elettronica con la PA o quella tra privati, né, a maggior ragione, l'obbligo può riguardare la forma elettronica di una fattura che non è da emettere in quanto sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi ai sensi dell'[art. 2 DM 31 ottobre 1974](#) ([Ris. AE 25 novembre 2015 n. 98/E](#)).

[Risp. AE 26 agosto 2021 n. 558](#)

[art. 21 DPR 633/72](#)

[art. 2 DM 31 ottobre 1974](#)

Ritenuta su interessi derivanti da finanziamenti a medio/lungo termine: esenzione

Se gli interessi sono corrisposti a una società estera (non rientrante tra i soggetti elencati ex [art. 26 c. 5-bis DPR 600/73](#)) da una italiana, non è possibile estendere l'esenzione da ritenuta. Non è possibile applicare il regime di esenzione a beneficiari dei redditi (**interessi**) che non siano anche i diretti percettori degli stessi.

Sotto il profilo oggettivo l'[art. 26 c. 5-bis](#) richiede che i finanziamenti:

- siano erogati a **sogetti** che esercitano nel **territorio** dello **Stato** attività di **impresa** quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia;

- abbiano una **durata** contrattuale di **medio o lungo termine** ossia superiore a diciotto mesi.

I finanziamenti per i quali è disapplicata la **ritenuta** sono solo quelli erogati alle imprese, intendendosi per tali i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa. Pertanto, sono **inclusi** nell'ambito di applicazione della norma i finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti.

Gli enti non commerciali, compresi gli OICR e gli altri soggetti non esercenti attività di impresa rientranti tra i sostituti d'imposta, devono continuare ad applicare la **ritenuta** se corrispondono a soggetti non residenti interessi e altri proventi in relazione ai finanziamenti ricevuti.

[Risp. AE 30 agosto 2021 n. 569](#)
[art. 26 c. 5-bis DPR 600/73](#)

Sì all'applicazione dell'imposta di registro sul contratto verbale

Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un **contratto di prestazione d'opera** professionale concluso verbalmente non esclude la tassazione di quest'ultimo, nel caso in cui esso sia stato enunciato nel contesto del **provvedimento giurisdizionale**, in quanto tale eventualità è contemplata nell'[art. 22 c. 3 DPR 131/86](#).

La Cassazione ha respinto il ricorso di un avvocato. Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto al professionista il pagamento dell'**imposta di registro** in merito ad un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace e sul contratto di prestazione di opera; contratto, quest'ultimo concluso soltanto in parola con il cliente. Insomma: l'Ufficio aveva richiesto l'imposta in misura fissa su un **contratto verbale**; pretesa legittima, secondo la Corte, tenuto anche conto che il decreto ingiuntivo non determina la cessazione degli effetti del contratto verbale in esso enunciato.

[Cass. 24 agosto 2021 n. 23379](#)
[art. 22 c. 3 DPR 131/86](#)

Lavoratori agricoli autonomi: ricalcolo della contribuzione INAIL 2021

A causa di un'errata elaborazione da parte dell'INAIL degli elenchi trasmessi all'INPS, la quota di **contribuzione INAIL 2021** relativa alla contribuzione dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni potrebbe non essere corretta.

L'Istituto procederà a **rielaborare il prospetto di calcolo** della contribuzione, utilizzando i nuovi dati inviati dall'INAIL in sostituzione di quelli errati.

Il nuovo prospetto sarà reso disponibile nei prossimi giorni nel **cassetto previdenziale** lavoratori autonomi agricoli e terrà conto anche di eventuali variazioni intervenute sulla posizione contributiva dei lavoratori interessati dopo l'emissione relativa all'anno 2021.

[Mess. INPS 2 settembre 2021 n. 2978](#)

Cessione bonus locazioni e affitti: procedura web e nuovo modello

A partire dal **9 settembre 2021**, ai fini della comunicazione della **cessione** del "**bonus botteghe**" e del "**bonus affitti**" (normati, rispettivamente, ex [art. 65 DL 18/2020](#) e [art. 28 DL 34/2020](#)), occorre utilizzare il nuovo **modello** approvato dall'AE che consente, rispetto alla versione precedente, di comunicare le cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad **atti o contratti** da registrare in **caso d'uso**, per i quali non è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione.

Sempre dalla medesima data, il 9 settembre, è on-line la versione aggiornata della **procedura di trasmissione** delle menzionate comunicazioni delle cessioni, che tiene conto

dell'estensione del "bonus affitti" ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021 e alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del [Decreto Sostegni bis](#), ossia nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare ([art. 4 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021](#)).

[Prov. AE 7 settembre 2021 n. 228685](#)
[art. 65 DL 18/2020](#)
[art. 28 DL 34/2020](#)
[art. 4 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021](#)

Olio d'oliva: IVA al 4% a prescindere dall'utilizzo

Alle cessioni di **olio d'oliva** è applicabile l'aliquota **IVA** del **4%**, indipendentemente dall'uso cui l'olio è destinato ([n. 13 Tab. A Parte II DPR 633/72](#)).

Nel caso di specie sono state ammesse a beneficiare dell'aliquota ridotta delle cessioni destinate alla produzione di **cosmetici**. Come evidenziato dal Fisco, ai fini dell'applicazione dell'aliquota al 4%, mentre per gli **oli vegetali** è espressamente richiesta la destinazione all'alimentazione umana o animale, l'olio di oliva è richiamato solo in generale.

[Risp. AE 7 settembre 2021 n. 12](#)
[n. 13 Tab. A Parte II DPR 633/72](#)

Premi di valorizzazione maturati prima del fallimento: sono detraibili?

Il fallimento è legittimato all'**esercizio** del diritto alla **detrazione** dell'**IVA** relativa a premi dovuti alle altre **società sportive** la cui disponibilità cartacea è stata acquisita soltanto nel 2021.

L'AE ha fornito un chiarimento rispondendo all'interpello in merito agli adempimenti, ai fini IVA, derivanti da prestazioni di servizi relative a rapporti negoziali, instaurati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza pubblicata a fine 2017.

In particolare, l'Istante chiede se una **fattura passiva**, riferita alle annualità 2017 e 2018, la cui **disponibilità cartacea** è avvenuta soltanto nel **2021** mediante PEC, relativa a "premi di valorizzazione relativi ai propri tesserati, maturati con riferimento alla stagione 2017/2018", legittimi l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta all'atto del pagamento del corrispettivo in essa certificato, previa registrazione e liquidazione nel periodo di competenza individuato sulla base della data di ricevimento della PEC, alla quale essa è stata allegata.

Secondo l'AE, le prestazioni di servizi rese (materialmente eseguite) dalla Società (operazioni attive), ante procedura concorsuale, la cui condizione di **esigibilità** si è verificata successivamente all'apertura della procedura concorsuale (cioè al momento del pagamento del corrispettivo), devono considerarsi operazioni il cui fatto generatore è avvenuto anteriormente al fallimento e la cui IVA è divenuta esigibile nel corso della procedura fallimentare. E, con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute dalla Società (operazioni passive), materialmente eseguite anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, la cui condizione di esigibilità si è verificata successivamente all'apertura della procedura concorsuale (cioè al momento del pagamento del corrispettivo), tornano applicabili i principi in ordine alla disciplina del diritto di detrazione dell'IVA ([artt. 19 e 25 Decreto IVA](#)).

[Risp. AE 6 settembre 2021 n. 579](#)
[art. 19 Decreto IVA](#)
[art. 25 Decreto IVA](#)

La deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi non è obbligatoria

L'AE ha chiarito che il contribuente che decide di sospendere le **quote di ammortamento** annuali del costo delle **immobilizzazioni materiali ed immateriali** per il bilancio 2020 ([art. 60 c. 7 bis-7 quinquies DL 104/2020 conv. in L. 126/2020](#)) ha la facoltà e non l'obbligo di dedurre fiscalmente i relativi ammortamenti.

L'AE ricorda che la disciplina in questione è stata introdotta dal legislatore per consentire al contribuente di far concorrere alla formazione del reddito di periodo (e del valore della produzione netta) le quote di ammortamento sospese, indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

Una diversa lettura che presupponesse l'obbligo di **dedurre gli ammortamenti**, seppur sospesi ai fini contabili e monitorati tramite riserva del patrimonio netto, incrementando le perdite fiscali di periodo, ridurrebbe il beneficio teorico concesso alle imprese gravando le stesse di ulteriori adempimenti a fronte della fruizione di una norma agevolativa.

Tra gli **adempimenti** vi potrebbe essere, ad esempio, il monitoraggio della divergenza tra valore contabile e fiscale dei beni con ammortamenti sospesi.

Nel caso di specie, il contribuente non ha interesse alla deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati a bilancio in quanto il conto economico dell'esercizio 2020 si chiude con una perdita tale da determinare l'assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che IRAP.

[art. 60 c. 7 bis-7 quinquies DL 104/2020 conv. in L. 126/2020](#)
[Risp. AE 17 settembre 2021 n. 607](#)

Contributi Covid-19: non serve compilare il prospetto Aiuti di Stato

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento riservato ad alcune **agevolazioni** concesse nell'ambito dell'emergenza **Covid-19**.

In particolare, secondo il Fisco, **non** concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP i **contributi** e le **indennità** di qualsiasi natura erogati:

- in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- da chiunque erogati;
- spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
- indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

In linea di principio, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contestualmente tutti questi requisiti, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'[art. 10-bis DL 137/2020](#).

Per quanto concerne la **compilazione dei modelli dichiarativi**, nella Tabella codici aiuti di Stato posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi sono espressamente ricompresi:

- Codice 20 - Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;
- Codice 60 - Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- Codice 58 - Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici.

In particolare, secondo l'Agenzia, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione nonché i lavoratori autonomi che hanno ricevuto i contributi e indennità Covid-19, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP. Inoltre, tali predetti soggetti **non** devono, neppure, compilare il **prospetto degli aiuti di Stato** contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello IRAP).

L'Agenzia ha ancora evidenziato che l'inclusione nel novero degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, o degli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione

alla fruizione, è rimessa all'autorità responsabile tenuta a registrare il relativo regime di aiuti e aiuti *ad hoc* nell'ambito del **Registro Nazionale Aiuti**.

[art. 10-bis DL 137/2020](#)

Regole tecniche per l'invio della domanda relativa al Bando ISI 2020

La domanda di ammissione al Bando ISI deve essere inviata tramite sportello informatico, secondo le **regole tecniche di funzionamento** ([art 14 Avviso pubblico ISI 2020](#)).

L'INAIL ha pubblicato il documento tecnico che descrive le **modalità** di utilizzo dello sportello per l'invio telematico della domanda, attraverso **3 fasi**:

- Acquisizione degli indirizzi da Portale INAIL;
- Registrazione e modalità di autenticazione utente;
- Invio domanda, previa autenticazione, ai fini della costituzione degli elenchi cronologici.

L'Istituto ricorda, inoltre, che gli utenti devono rispettare le seguenti indicazioni:

- evitare la divulgazione degli indirizzi acquisiti durante la fase 1 e delle credenziali rilasciate al fine di prevenire sovraccarichi;
- non utilizzare strumenti automatici di invio.

[art 14 Avviso pubblico ISI 2020](#)

Beni anti-Covid: quali cessioni possono fruire dell'agevolazione IVA?

Premesso che ai fini del regime di favore IVA previsto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, l'elenco di beni di cui all'[art. 124 c. 1 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#) ha natura **tassativa** e non esemplificativa (a differenza dell'elenco allegato alla [Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE](#) della Commissione), prendendo in esame un caso concreto, l'AE ha chiarito che beneficiano del **regime agevolativo**:

- i **reagenti** - necessari per l'esecuzione dei tamponi - solo se rientrano nelle **voci doganali** indicate nella [Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12/D](#): ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080;
- i prodotti di consumo utilizzati per la **diagnostica Covid** solo se rientrati nell'elenco dei beni indicati dal menzionato [art. 124](#);
- **portali** o **varchi** dotati di **termocamere** per la misurazione della temperatura corporea a condizione che l'attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo;
- **supporti** o sostegni per **dispenser di disinfettanti** (colonnine) solo se presentano sistemi di fissaggio al terreno o al muro (amovibili).

Viceversa, **non beneficiano** del regime di favore:

- i **kit/accessori/componenti** e **software** necessari per il funzionamento delle attrezzature richiamate dalla disciplina in argomento, nonostante siano individuati dalla [Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE](#) della Commissione. I codici doganali, richiamati nella Decisione, non figurano nella [Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12/D](#), ad eccezione dei codici ex 9018 9084 "*strumentazione per accesso vascolare*" ed ex 9018 90 "*strumentazione per diagnostica Covid-19*", in relazione ai quali trova applicazione il regime agevolativo in parola;
- le **provette non sterili** (rientrano nel regime, invece, le provette sterili).

[art. 124 c. 1 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)

[Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE](#)

[Circ. AD 30 maggio 2020 n. 12/D](#)

[Risp. AE 15 settembre 2021 n. 585](#)

Agricoltura e pesca: come richiedere l'esonero contributivo straordinario

L'**INPS** ha diffuso le istruzioni operative per accedere all'**esonero straordinario** dal versamento della contribuzione destinato alle imprese appartenenti alle **filiere agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, comprese le imprese produttrici di vino e birra, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi della crisi economica generata dal COVID-19.

Il legislatore ha definito che l'esonero, già previsto per i mesi di **novembre e dicembre 2020** dal [Decreto Ristori](#).

[Circ. INPS 8 settembre 2021 n. 131](#)

[Decreto Ristori](#)

Previdenza complementare e deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i **contributi** versati alle forme di **previdenza complementare**, nel limite di **€ 5.164,57**, anche se versati dal datore di lavoro.

È quanto affermato dall'AE sulla base delle disposizioni che prevedono:

- la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di € 5.164,57 ([art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005](#));
- la deducibilità dal reddito complessivo del contribuente dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

L'espressione "somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro", benché utilizzi la congiunzione "e" deve essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di **versamento da parte di uno solo dei soggetti** (lavoratore, collaboratore o datore di lavoro, committente).

Entro la predetta soglia di € 5.164,57, il **sostituto** d'imposta, trattenendo l'onere dal cedolino del dipendente:

- **deduce** i contributi a carico del lavoratore;
- **non effettua la ritenuta** su quelli a carico del datore di lavoro.

[art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005](#)

[Risp. AE 15 settembre 2021 n. 589](#)

Restituzione CFP indebito: in caso di incertezza niente sanzioni

Il contribuente che abbia già fruito del **contributo a fondo perduto**, e che, solo a seguito della pubblicazione di **nuovi chiarimenti** forniti dalla prassi, conosca di avere assunto un comportamento non coerente con tali chiarimenti, non è soggetto alle **sanzioni** dovute per l'indebita percezione.

Nel caso di specie non devono essere applicate le sanzioni al contribuente che, percepito il contributo al 27 aprile 2021, ha preso contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dalla [Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E](#), ove è stato precisato che nel calcolo del **fatturato** medio mensile non devono essere inseriti gli importi derivanti dall'**estromissione/assegnazione** dei beni dell'impresa (mentre, il contribuente aveva considerato il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé medesimo, trattandosi di una ditta individuale). La somma da restituire sarà pari al contributo percepito e agli interessi.

La somma non spettante dovrà essere versata tramite modello F24 utilizzando i codici tributo **8077** in riferimento al **contributo** indebitamente percepito, e **8078** con riferimento ai relativi **interessi** sulla posizione contributiva dei lavoratori interessati dopo l'emissione relativa all'anno 2021.

[Circ. AE 14 maggio 2021 n. 5/E](#)

[Risp. AE 8 settembre 2021 n. 581](#)

Bonus facciate anche per gli immobili visibili solo dal mare

Beneficiano del **bonus facciate** ([art. 1 c. 219-224 L. 160/2019](#)) gli **interventi** effettuati sull'**edificio** situato in prossimità della costa che risulta **visibile** solo **dal mare** e non anche da vie, strade o suoli pubblici.

Tali interventi, come precisato dal Ministero della Cultura, "*non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella [Circ. AE 14 febbraio 2020 n. 2/E](#), riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto, () che le spese siano ammissibili*" (Nota MiC 9 luglio 2021 n. 185460). Applicabile, quindi, la **detrazione IRPEF/IRES del 90%**.

[art. 1 c. 219-224 L. 160/2019](#)

[Circ. AE 14 febbraio 2020 n. 2/E](#)

[Risp. AE 16 settembre 2021 n. 595](#)

Bonus pubblicità 2021: slitta di un mese la finestra per le domande

La finestra temporale per l'invio della comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli **investimenti pubblicitari** per l'**anno 2021** (la cd. prenotazione), che avrebbe dovuto aprirsi il 1° settembre 2021, e concludersi a fine mese, è stata spostata al periodo dal **1° al 31 ottobre 2021**.

Lo slittamento, annunciato da un comunicato stampa del [Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria](#), è dovuto a degli interventi di aggiornamento della **piattaforma telematica** resi necessari a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni bis ([art. 67 c. 10 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021](#)). Tra queste, la proroga del "**regime derogatorio**" - introdotto nell'anno 2020 - agli anni 2021 e 2022 e l'estensione dello stesso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il menzionato "regime derogatorio" riguarda due elementi:

- la base di calcolo del credito d'imposta che non si identifica con il valore incrementale dell'investimento pubblicitario programmato e realizzato nell'anno agevolato rispetto a quello effettuato nell'anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il **valore** dell'intero **investimento pubblicitario** programmato ed effettuato nell'**anno** di riferimento dell'**agevolazione**;
- la **percentuale** dell'**investimento**, riconoscibile come credito d'imposta, che è stabilita nella misura unica del **50%** (anche per il 2021 e il 2022, quindi, viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale).

Ai fini della **presentazione** della comunicazione al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, il modello dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell'AE direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

[art. 67 c. 10 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021](#)

Obbligo formativo: gli ODCEC devono comunicare i dati entro il 31 ottobre

Il **CNDCEC** invita gli Ordini a comunicare, mediante la compilazione di un apposito modello, i dati sull'**adempimento** dell'**obbligo formativo** relativo al **triennio 2017-2019** da parte degli iscritti nell'albo.

La comunicazione deve pervenire entro il 31 ottobre 2021, tramite mail all'indirizzo: consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it.

Va ricordato che è stato **prorogato** dal 31 dicembre 2019 al **30 settembre 2020** il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp) richiesti per l'**assolvimento** dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, limitatamente al conseguimento dei crediti definiti "non utili per la **revisione legale**". Inoltre, i cfp conseguiti dagli iscritti in regime di **esonero** e nel corso del primo anno di iscrizione nell'albo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale.

[Inf. CNDCEC 20 settembre 2021 n. 91](#)

ADEMPIMENTI

Proroga trasmissione Modello Redditi per contributo a fondo perduto perequativo

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha nuovamente anticipato a mezzo stampa l'uscita di un nuovo DPCM.

Con il [Com. Stampa MEF 6 settembre 2021 n. 172](#) infatti il Governo ha annunciato una nuova proroga che concede "più tempo" per la presentazione del modello Redditi per quei soggetti che intendono richiedere il contributo a Fondo Perduto Perequativo, fissando il nuovo termine al **30 settembre 2021**.

OGGETTO DELLA PROROGA

Come definito dal DPCM in questione, per i soggetti che intendono trasmettere la domanda per il riconoscimento, e quindi l'erogazione, del contributo a Fondo Perduto Perequativo, la scadenza per la presentazione della Dichiarazione Redditi 2021 è fissata alla data del **30 settembre 2021**.

Originariamente il testo dell'[art. 1 c. 24 DL 73/2021](#) citava:

*"L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il **10 settembre 2021**".*

Il differimento della scadenza è stato voluto fortemente dalle associazioni di categoria e ordini professionali che ritengono ora questo termine "più ragionevole", come sottolineato dal Presidente del CNDCEC.

Tale proroga non deve però indurre in errore.

Il **30 settembre 2021** rimane la data termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del Modello Redditi 2021 per quei soggetti interessati dal contributo a Fondo Perduto.

Per tutti gli altri contribuenti, come specificato anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il termine ultimo per la presentazione delle Dichiarazioni rimane il **30 novembre 2021**.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Il Contributo in commento è quello previsto dal [DL 73/2021 conv. in L. 106/2021](#).

Secondo il decreto-legge viene previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;
- esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
- ricavi o compensi non superiori a € 10.000.000,00 nel secondo periodo di imposta precedente all'entrata in vigore del decreto.

Come sopra riportato risulta essere requisito essenziale per la trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, la presentazione del Modello Redditi 2021 entro la data, ora oggetto di proroga, del **30 settembre 2021**.

Infine la condizione necessaria è il “*peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019*”.

La definizione della percentuale di variazione del risultato economico di esercizio tra i due momenti individuati è competenza del Ministero dell’Economie e Finanze, il quale alla data odierna non si è ancora espresso.

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE

L’Amministrazione Finanziaria tramite il [Prov. AE 4 settembre 2021 n. 227357](#) ha specificato quali sono i campi da prendere in considerazione per la determinazione dell’ammontare del risultato economico d’esercizio alla data del 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020.

In particolare, l’**Allegato A** al provvedimento, esplicita specificatamente i campi da prendere in considerazione distinguendo per modelli (730 o Redditi PF o Redditi ENC o Redditi SC), il regime/ tipologia di reddito (contabilità ordinaria/ semplificata/ pubblica/lavoro autonomo/ allevamento animali produzioni vegetali e attività agricole connesse/ reddito agrario) e quindi il periodo di imposta (2019 o 2020).

Qui una tabella non esaustiva estratta dall’allegato A al provvedimento:

ANNO 2019

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA DI REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righe da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite
REDDITI PF	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite

ANNO 2020

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA DI REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
REDDITI PF	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite

L'Agenzia delle Entrate specifica che in seguito all'emanazione del decreto ministeriale riguardante le percentuali di variazione del risultato economico d'esercizio, sarà emanato un provvedimento successivo specificando il **modello, istruzioni e specifiche tecniche** per la presentazione telematica delle domande del **contributo a fondo perduto perequativo**.

Trasmissione dati delle spese sanitarie al Sistema TS solo per gli iscritti agli albi.

Con il decreto [DM 23 luglio 2021](#), pubblicato in GU 28 luglio 2021 n. 179, è stata prevista una proroga relativa all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

La proroga riguarda l'invio e la trasmissione, da parte delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie, dei dati relativi alle fatture emesse nei confronti di pazienti ai fini di agevolare e quindi mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni riguardo alle spese sanitarie effettuate dai cittadini poi riportate nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Il termine ultimo, prima previsto al 31 luglio 2021, viene posticipato al 30 settembre 2021.

Entro tale data i soggetti obbligati erano tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria riferiti al primo semestre 2021 (gennaio-giugno 2021).

La proroga è stata concessa per “venire incontro alle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria” come sottolineato nel [Com. Stampa MEF 28 luglio 2021 n. 153](#) che annuncia, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, la proroga dell’invio dei dati relativi alle spese sanitarie.

Inoltre, è stata allargata la platea di soggetti obbligati alla comunicazione dei dati.

NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

Tra i soggetti obbligati alla trasmissione rientrano già dal 2015 le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri e, a partire dal 2016, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, le parafarmacie, gli ottici, gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici di radiologia medica.

Dal 2019 la platea di soggetti obbligati è già stata notevolmente ampliata includendo, tra gli altri, tutti i soggetti iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti del decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 (dietisti, fisioterapisti, logopedisti, fisioterapisti...).

Con il [DM MEF 16 luglio 2021](#) sono stati identificati nuovi soggetti tenuti alla trasmissione dei dati di spesa Sanitaria al Sistema TS.

Il decreto ministeriale va ad aggiungere l’onere dell’invio dei dati a tutti quei soggetti che non si possono iscrivere agli appositi Albi presso l’Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO, TSRM e PSTRP).

Si tratta infatti di soggetti che possono svolgere la propria attività essendo iscritti in Elenchi Speciali istituiti con Decreto del Ministero della Salute presso l’ordine TSRM e PSTRP, ma che non hanno ancora concluso le procedure di equivalenza di cui all’[art. 4 c. 2 L. 42/99](#).

L’iscrizione all’Albo è possibile solo dopo aver terminato le procedure di equivalenza e quindi in seguito alla cancellazione dall’Elenco speciale.

Per questi ultimi soggetti iscritti negli elenchi speciali, l’invio TS delle prestazioni sanitarie è da effettuare in data diversa rispetto a tutti gli altri soggetti obbligati.

Qui un elenco, non esaustivo, dei soggetti obbligati:

- Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
- Farmacie e Parafarmacie;
- Medici chirurghi e Odontoiatri;
- Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi Albi professionali in base al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei Biologi).

Tutti i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati iscritti agli Albi o iscritti negli elenchi speciali omonimi devono effettuare l’invio nelle scadenze previste.

NUOVE SCADENZE

Viene fissata nella data del 30 settembre 2021 il termine ultimo per l'invio dei documenti attestanti il pagamento di spese relative al primo semestre 2021.

Il Sistema Tessera Sanitaria ha pubblicato in data 3 agosto 2021 il decreto RGS [DM 23 luglio 2021](#) nel quale vengono identificati i termini e le relative norme di riferimento specifiche per ciascuna categoria di soggetti obbligati (tenendo conto anche della nuova platea di soggetti ora obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria).

Il documento mette in luce le differenti scadenze a seconda del soggetto che trasmette.

In linea generale i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS iscritti in appositi Albi devono seguire tali scadenze:

- Documenti pagati nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 -> invio dati entro 30 settembre 2021;
- Documenti pagati nel periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 -> invio dati entro 31 gennaio 2022.

I soggetti non iscritti negli appositi Albi, per le cause sopra descritte, sono invece tenuti all'invio dei dati entro il prossimo 31 gennaio 2022 per le spese sanitarie con data di pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

Per l'invio dei dati relativi alle spese veterinarie da parte dei soggetti tenuti, la data termine è il giorno 16 marzo 2022.

Gli adempimenti relativi alla trasmissione delle spese sanitarie suddivise per soggetti:

Invio dei dati di spesa Sanitaria da parte dei soggetti tenuti	Invio dei dati di spesa Sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali del Ministero della Salute
Dati 1° semestre 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 30/06/2021 ↓ Entro il giorno 30 settembre 2021	Dati anno 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ↓ Entro il giorno 31 gennaio 2022
Dati in modifica 1° semestre 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 30/06/2021 ↓ Entro il giorno 6 ottobre 2021	Dati in modifica anno 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ↓ Entro il giorno 7 febbraio 2022
Dati 2° semestre 2021: data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021 ↓ Entro il giorno 31 gennaio 2022	

Dati in modifica 2° semestre 2021: data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021) ↓ Entro il giorno 7 febbraio 2022	
--	--

Vale sempre, in riferimento all'invio dei dati, il principio di cassa per il quale i dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria in base alla data di pagamento del documento.

Gli operatori sanitari che devono trasmettere i dati al Sistema TS relativi a spese sanitarie e veterinarie devono compilare, tra gli altri, i campi relativi alla modalità di pagamento della spesa (pagamento tracciato o pagamento con strumenti non tracciabili).

GUIDE OPERATIVE

**Al via da novembre, nel settore edile, il DURC di congruità
di Alberto Tealdi**

Nuovi adempimenti in vista per le imprese che operano nel settore dell'edilizia, **dal 1° novembre p.v. entra infatti in vigore un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera** impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, comprese quelle rese da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Tale disposizione è stata introdotta dall'[art. 8 c. 10-bis DL 76/2020](#), "DL Semplificazioni"; successivamente sono stati definiti gli indici di congruità sulla base dell'accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali. Infine, perché il nuovo adempimento potesse entrare in vigore, era necessario un **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali firmato il 25 giugno u.s. (DM 25 giugno 2021 n. 143)** e registrato presso la Corte dei Conti il 19 luglio 2021.

La verifica della congruità si applica nell'ambito:

- dei lavori pubblici;
- dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore ad **euro 70.000,00**.

Come riportato nel [DM 25 giugno 2021 n. 143](#) e chiarito nella [Nota INL 19 luglio 2021 n. 5223](#), dell'Istituto Nazionale del Lavoro (INL) con oggetto: "[DM 25 giugno 2021 n. 143](#) – Verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità)", la congruità della manodopera si riferisce **all'incidenza della manodopera stessa relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile**, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione.

Rientrano nell'ambito di applicazione, sempre secondo la nota di cui sopra, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dalla normativa in commento sono esplicitamente esclusi dal DM i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

La verifica della congruità, così come introdotta, si pone i seguenti obiettivi:

- contrastare il lavoro irregolare nel mondo dell'edilizia;
- contrastare il cosiddetto *dumping* contrattuale, vale a dire l'applicazione di contratti firmati da organizzazioni datoriali e sindacali non maggiormente rappresentativi e che applicano non conformi forme di ribasso delle tabelle contributive.

Per poter effettuare la verifica di congruità della manodopera si fa riferimento agli **indici minimi di congruità, da applicarsi sul valore dell'opera**, riportati nella tabella allegata all'accordo collettivo del 10 settembre 2020:

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021

Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili

Indici di congruità definiti con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020		
CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Sulla base della riportata tabella si evince come, per esempio, nella "Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture" sul valore dell'opera l'incidenza della manodopera deve essere almeno del 14,28%, così come per le "Ristrutturazioni di edifici civili" deve essere almeno del 22%.

I dati di riferimento saranno quelli comunicati alla Cassa Edile sul valore complessivo dell'opera e sul valore dei lavori edili previsti, **a partire dalle denunce di inizio lavori presentate dal 1° novembre p.v.** Entro la fine del cantiere l'impresa dovrà richiedere alla Cassa Edile / Edilcassa l'attestazione di congruità della manodopera.

Qualora i valori siano difformi dagli indici di cui sopra **è previsto un meccanismo di regolarizzazione**. Sarà infatti la Cassa Edile / Edilcassa ad invitare l'impresa a regolarizzarsi versando alla Cassa un importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Se in caso di difformità l'impresa non procede con la regolarizzazione l'esito negativo della verifica, sia essa su un cantiere pubblico o privato, **pregiudica il successivo rilascio del DURC on line** relativo alla regolarità contributiva dell'impresa medesima.

L'attestazione di congruità può solamente essere rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile / Edilcassa territorialmente competente su istanza dell'impresa affidataria o da soggetto dalla medesima delegato o dal committente dei lavori.

L'[art. 5 c. 4 DM 25 giugno 2021 n. 143](#) prevede che in caso di uno scostamento in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa rilascia comunque l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi la causa di questo scostamento "minimo".

Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato di Alberto Tealdi

Con l'emanazione del [DL 127/2021](#), pubblicato sulla GU 21 settembre 2021 n. 226, è stato esteso **l'obbligo di possedere ed esibire il green pass** anche ai fini dell'accesso ai **luoghi di lavoro privati**.

La nuova disposizione, prevista dall'[art. 3 DL 127/2021](#), sarà **in vigore dal 15 ottobre p.v. al 31 dicembre 2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza). In tale lasso di tempo, pertanto, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2, per chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

L'obbligo è esteso a **tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgono l'attività lavorativa in ambito privato**, anche a titolo formativo o di volontariato ed anche sulla base di contratti esterni. Allo stesso modo devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 anche **le colf e le baby sitter**.

Non sono esonerati dalla disposizione i soggetti che svolgono l'attività con partita IVA, quindi i **professionisti, gli artigiani, i commercianti e anche gli imprenditori agricoli**. Questi soggetti nel momento in cui si trovano sul luogo del lavoro, quindi in ufficio, in cantiere, in negozio od in azienda devono essere in possesso del green pass, oltre che esibirlo su richiesta qualora, sempre per lavoro, si rechino negli ambienti di lavoro privati.

Per fare un esempio, non è tenuto ad essere in possesso del green pass un soggetto privato che si reca in uno studio professionale ma è tenuto ad esserne in possesso ed esibirlo chi si reca nel medesimo studio per effettuare la manutenzione del fotocopiatore.

Gli unici soggetti che **non sono tenuti a possedere e presentare la certificazione verde COVID-19** sono **coloro i quali sono esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri di cui alla [Circ. Min.Sal. 4 agosto 2021 n. 35309](#).

Entro il 15 ottobre i **datori di lavoro devono definire le modalità operative per l'organizzazione della verifica del rispetto delle prescrizioni** del DL. Esse possono essere eseguite, anche a campione, preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro medesimi potranno, **con atto formale, individuare i soggetti incaricati delle verifiche** e dell'accertamento delle sanzioni fornendo ad essi adeguate istruzioni. Considerato che il decreto prevede in modo esplicito l'adozione di un atto formale, si presume pertanto che questo potrà essere adempiuto mediante un incarico via raccomandata o via pec che dovrà essere accettato dall'incaricato o mediante apposita delibera di consiglio, nel caso di società, sempre previa accettazione dell'incarico da parte dei soggetti individuati.

Il controllo del green pass deve avvenire esclusivamente per il tramite dell'applicazione VerificaC19 gratuitamente scaricabile dagli store on line.

Pertanto, il datore di lavoro e/o i soggetti incaricati della verifica, richiederanno la certificazione verde Covid-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, l'interessato se in possesso mostrerà il QR Code in formato cartaceo o digitale.

A questo punto mediante l'applicazione VerificaC19 verrà letto il QR Code che mostrerà la validità o meno del certificato restituendo le generalità dell'intestatario in modo tale da poter verificare l'identità del soggetto.

Il datore di lavoro dovrà in ogni caso:

- informare i lavoratori sulle nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
- informare i soggetti esterni quali fornitori, consulenti, collaboratori, ecc., circa le medesime regole di accesso;
- esporre adeguata cartellonistica informativa.

Qualora i **lavoratori** comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora ne siano **sprovvisi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati**. Tale assenza perdura fintanto che non venga presentata la citata certificazione (e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31 dicembre 2021). I lavoratori che comunicano di essere sprovvisti di green pass non potranno subire conseguenze disciplinari, mantengono il posto di lavoro ma per i giorni di assenza ingiustificata non avranno diritto alla retribuzione o ad ogni altro compenso.

Nel caso in cui l'attività impieghi un **numero di dipendenti inferiori a 15**, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di un dipendente **il datore di lavoro può sospendere il contratto** di lavoro per un periodo pari a quello del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta.

I datori di lavoro che non si dotano delle già menzionate misure organizzative e non abbiano previsto le modalità di verifica, consentendo l'accesso a lavoratori privi di green pass, **sono sanzionabili con una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 Euro**.

Per i lavoratori che invece accedono ai luoghi di lavoro in assenza di green pass **la sanzione va dai 600,00 ai 1.000,00 Euro**, oltre alle conseguenze disciplinari di cui sopra. Chi falsifica una certificazione verde Covid-19, anche spacciandosi per un'altra persona, incorre nel reato di falsità materiale commessa dal privato con una pena che può arrivare alla reclusione da sei mesi a tre anni.

Sia le sanzioni amministrative imputabili al datore di lavoro che quelle amministrative riferibili ai lavoratori sono irrogate dal Prefetto.

Di seguito si riepilogano le situazioni che danno il diritto al green pass e la sua durata di validità:

- termine del ciclo prescritto di vaccinazione, durata del green pass 12 mesi dal termine del ciclo vaccinale;
- prima vaccinazione, diritto al green pass trascorsi 15 giorni dalla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo;

- guarigione da Covid-19 con termine del periodo di isolamento, validità 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
- tampone molecolare negativo, validità 72 ore;
- tampone antigenico rapido, validità 48 ore.